

TAR PUGLIA
Sezione di Lecce

Con ordinanza n. 402/08 la sez. III del TAR Puglia – Lecce ha ordinato al ricorrente Attanasio Oronzo di integrare il contraddittorio, anche a mezzo di pubblici proclami, nei confronti dei soggetti iscritti nella graduatoria impugnata per l'assegnazione di alloggi ERP nel Comune di Ostuni pubblicata in data 26.7.1997, in particolare dei soggetti che nella medesima graduatoria hanno conseguito 7 punti, punteggio, cioè pari a quello del ricorrente, con l'obbligo di individuarne nominativamente almeno due.

Pertanto si notifica per pubblici proclami il ricorso n. 87/1997 proposto al TAR Puglia Lecce da Attanasio Oronzo per l'annullamento della graduatoria definitiva per l'assegnazione di alloggi ERP, pubblicata il 26.7.97. La notifica è rivolta nei confronti di quei candidati che nella medesima graduatoria hanno conseguito almeno 7 punti e in particolare i sigg.ri Calamo Pietro res. via Spirito Santo, 5 – Ostuni e Losavio Petronilla res.via Spirito Santo, 22 Ostuni. Con il ricorso si censura la riduzione, disposta dalla Commissione Provinciale per l'assegnazione alloggi ERP in Provincia di Brindisi, del punteggio già attribuito al ricorrente, che ha comportato una posizione deteriore in graduatoria dello stesso ricorrente con perdita del beneficio dell'assegnazione dell'alloggio. Si assume che la riduzione del punteggio è stata disposta nell'erroneo presupposto che l'Attansio non avesse titolo al punteggio per uno sfratto subito. Inoltre si contesta l'erronea applicazione dell'art. 6 L.R. 54/84.

Avv. Nicolangelo Zurlo

